



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

TITOLO I - OGGETTO

ART.1 - OGGETTO

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART.6 – RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART.7 - ALBO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.9 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.10 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.12 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.13 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.14 – FREQUENZA

ART.15 – RETTE

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART.17 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.18 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART.19 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.20 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.22 - ACCREDITAMENTO

ART.23 - VIGILANZA

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART.24 – NORMA FINALE

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione n.47 R/2003, della L.R. 26.7.2002, n. 32, (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Castel San Niccolò e di Montemignao(d'ora in avanti Gestione associata)

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come soggetti sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali e culturali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle potenzialità di ciascuno.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia, in particolare per quanto concerne le situazioni di bambini in condizione di svantaggio sociale e disabilità.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste agli articoli ricompresi nel Titolo III del Regolamento d'esecuzione citato nel precedente art.1 e in particolare da:
 - Nido di infanzia
 - Centro dei bambini e dei genitori
 - Centro gioco
 - Servizio domiciliare

ART.4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva di diversificare e qualificare l'offerta in un quadro di raccordo tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. La gestione associata mediante l'elaborazione annuale del proprio Piano Educativo Comunale associato, nonché mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

di accreditamento e delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo.

4. Il Piano Educativo associato prevede:
- la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - la quota di servizi accreditati con i quali stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio;
 - il numero di buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta;
 - i criteri per l'attribuzione dei buoni-servizio;
 - i criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie;
 - le modalità di realizzazione di apposite iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi, con la partecipazione degli enti gestori e delle famiglie e finalizzate anche alla individuazione di strumenti comuni per la rilevazione della qualità nei servizi;
 - gli indirizzi e i programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori, pubblici e di altro soggetto gestore, impegnati nei servizi;
 - le modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART.5 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

1. La gestione associata, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.6 – CONVENZIONI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1. La gestione associata, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. La gestione associata disciplina i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati come previsto dall'art. 31 comma 2 lettera a del Regolamento di esecuzione citato nel precedente art.1.
3. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
- la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
 - le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
 - il sistema di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
 - le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 7 - ALBO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

1. La Gestione Associata pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco di coloro che, avendo i requisiti professionali di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento di esecuzione, n. 47R/2003, hanno richiesto l'iscrizione all'albo Comunale degli Educatori Domiciliari.
2. Detto Albo sarà tenuto e aggiornato dall' Ufficio Unico della Gestione Associata dei servizi educativi dei comuni di Castel san Niccolò e Montemignaio.

TITOLO IV

IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

ART.8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. La gestione associata garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - favorire l'accesso ai servizi;
 - verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. La gestione associata, realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

ART.9 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. La gestione associata coordina annualmente, per la scadenza del 28 febbraio come previsto dall'art. 29, comma 2, del Regolamento di esecuzione citato nel precedente art.1, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. La gestione associata garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.10 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, previste dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione citato nel precedente art.1.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi, di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. La gestione associata favorisce lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel comune di Castel San Niccolò e di Montemignaio in età utile e di tutti i comuni che in seguito decidono di svolgere il servizio in gestione associata con i primi due.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

ART.12 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. La gestione associata promuove forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.13 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.
2. Nel formulare la graduatoria di accesso, di anno in anno, il soggetto gestore prevede comunque, meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini:
 - disabili;
 - il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
 - il cui nucleo familiare sia monoparentale;
3. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente per almeno il 60% del tempo complessivo (calcolato in giorni) hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione. Sarà quindi data precedenza ai bambini disabili residenti nel territorio e ai nuclei familiari segnalati dai servizi sociali. In terzo luogo sarà data la precedenza ai bambini appartenenti a nuclei monoparentali residenti nel territorio dei comuni associati.
Successivamente l'ufficio provvederà a pubblicare la graduatoria dei residenti nei comuni associati che sarà stilata in base alla data di presentazione della domanda.
Tale domanda dovrà essere presentata in data successiva a quella di pubblicazione del relativo bando. I restanti posti saranno disponibili per bambini provenienti dal resto del territorio. Anche in questo caso si tiene conto della data di presentazione delle domande, fatto salvo l'eventuale segnalazione di casi particolari.

ART.14 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - la realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, anche attraverso la realizzazione di incontri e la diffusione di documentazione a carattere informativo, a promuovere:

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

- la conoscenza reciproca tra le famiglie e gli operatori del servizio, con particolare attenzione alle abitudini e ai ritmi di vita dei bambini;
 - la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie;
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. L'ammissione di bambini disabili si accompagna, in relazione all'entità del disagio per come documentato attraverso apposita certificazione sanitaria:
- all'abbassamento del rapporto numerico fra personale educativo e bambini;
 - alla raccolta di informazioni e documentazione sul caso da parte dei servizi educativi presso i servizi sociali e sanitari, ai fini di elaborare un piano educativo individualizzato;
 - alla programmazione di incontri periodici tra educatori e famiglie e tra educatori e altri operatori impegnati sul caso.
5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno scolastico si realizza entro l'avvio della frequenza. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nella prima settimana di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, entro quattro settimane dall'avvio della frequenza.
6. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che maturano le condizioni per iniziare la frequenza della scuola dell'infanzia nel corso dell'anno educativo prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.
5. La Gestione associata promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.15 – RETTE

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento deve rientrare nei limiti stabiliti annualmente dalla gestione associata.
2. I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.
3. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento, nonché eventuale partecipazione ad attività di formazione organizzate nella rete locale dei servizi;
 - promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

- promozione e monitoraggio della qualità del servizio, attraverso la definizione e l'utilizzo di appositi strumenti di valutazione;
 - sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

ART.17 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale - educativo e ausiliario - assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.18 - FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, nonché all'eventuale partecipazione alle attività di formazione realizzate all'interno della rete locale dei servizi. Lo svolgimento delle attività di cui sopra rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

ART.19 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale, che ne usufruisce secondo le modalità interne stabilite dalla organizzazione di ciascun soggetto gestore.
2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

ART.20 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento di esecuzione citato nel precedente art.1;
 - rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento di esecuzione di esecuzione citato nel precedente art.1;
 - corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dagli artt.11 e 12 del Regolamento di esecuzione citato nel precedente art.1 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
8. La gestione associata elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

Art. 22 - ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - documentazione scritta del progetto educativo e organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - dichiarazione di impegno ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - dichiarazione di impegno ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale, un monte ore retribuito di almeno 150 ore all'anno per programmazione, gestione sociale e aggiornamento;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - definizione e utilizzo di appositi strumenti per la valutazione della qualità;
 - esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITamento al Comune dove il servizio ha sede.
5. La domanda di accREDITamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le seguenti informazioni:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
 - esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità'.
7. La domanda per il rinnovo dell'accREDITamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
8. Il soggetto gestore di un servizio accREDITato è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'accREDITamento in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
 - esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità.
9. La gestione associata elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accREDITamento

Art.23 - VIGILANZA

1. la gestione associata vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

Regolamento Comunale dei Servizi educativi per l'infanzia

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII

NORME FINA

Art.24 – NORMA FINALE

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.